COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza **Regione Calabria**

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006
Fax 0984/621348 - P.IVA 02297690782

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 12/07/2013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

SOMMARIO:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ARTICOLO 4 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 5 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO 6 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 7 - COMUNE SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO 8 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONI

ARTICOLO 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

ARTICOLO 11 - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ARTICOLO 12 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ARTICOLO 13 - UTENTI FUORI ZONA DI RACCOLTA E SERVIZIO IRREGOLARE

ARTICOLO 14 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI DA FINANZIARSI CON RISORSE APPOSITE

ARTICOLO 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ

ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ARTICOLO 17 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 19 - RIMBORSI

ARTICOLO 20 - SANZIONI ED INTERESSI

ARTICOLO 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Commisurazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.

2. La tariffa è comparata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal piano finanziario. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tal caso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

5. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 3 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999.

3. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del Comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal Comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 158 del 1999.

Articolo 4 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e

territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 5 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 6 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una categoria in conformità a quanto previsto dalle tabelle 3 e 4 allegate al DPR n. 158 del 1999. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previsti dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima salvo che non venga espressamente previsto un coefficiente in misura superiore.

2. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/99 per la categoria di appartenenza.

3. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino

all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 7 - Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. A tal fine l'arredo e/o l'allaccio anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 1 e 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, etc..

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 9 - Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare dovrà essere presentata apposita dichiarazione della produzione di rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata da:

a. contratto con clausola di tacito rinnovo annuale e fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali;

b. fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali. Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;

c. fotocopia formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative;

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa, che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse;

b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino, inutilizzati e vuoti;

c. I locali e le aree diversi da quella sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti **a**), **b**) e **c**) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti. In ogni caso sopra indicato si deve verificare anche l'assenza degli allacci alle utenze del gas, acquedotto ed energia elettrica.

Articolo 10 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

I rifiuti speciali vengono assimilati agli urbani, per qualità e quantità, con specifica delibera o norma contenuta nel regolamento per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana.

Articolo 11 - Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 12 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al:

a. 30% per i nuclei famigliari con unico occupante, risultante anagraficamente alla data del 1° gennaio di ciascun anno;

b. 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di

variazione indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c. 30% nel caso di fabbricati rurali, come definiti dalla normativa catastale, limitatamente alla parte destinata ad uso abitativo.

2. Per usufruire delle riduzioni di cui alle lettere **b** e **c** il contribuente dovrà presentare apposita istanza, corredata da idonea documentazione. Nell'istanza il contribuente dovrà autocertificare le condizioni per le quali richiede la riduzione. Per le utenze già in essere, l'istanza dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno in cui si intende ottenere la riduzione e per quanto riguarda il punto **b** dovrà essere corredata da copia delle fatture dei consumi dell'energia elettrica e del gas metano dell'anno precedente, dalle quali si possa presumere la condizione di uso stagionale o limitato e discontinuo. Per le nuove utenze, l'istanza dovrà essere contenuta nella denuncia di attivazione, con l'onere a carico del contribuente, per la riduzione di cui al punto **b**, di presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo, la documentazione di cui al periodo precedente; in quest'ultimo caso la riduzione verrà applicata dalla data della domanda.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto l'ufficio provvede al recupero del corrispettivo a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

4. L'ufficio tributi potrà richiedere periodicamente ai contribuenti copia delle fatture dei consumi dell'energia elettrica e del gas metano. In carenza della produzione della documentazione entro 30 giorni il contribuente decadrà dalla riduzione per tutta l'annualità, con recupero dell'eventuale riduzione già calcolata.

Articolo 13 - Utenti fuori zona di raccolta e servizio irregolare

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, gli occupanti e detentori di insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei contenitori più vicini ed a corrispondere il tributo dovuto in misura non superiore al **40%**.

A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 14 - Esenzioni ed agevolazioni da finanziarsi con risorse apposite

1. Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, vengono riconosciute:

a. le seguenti esenzioni:
- Locali adibiti esclusivamente all'esercizio del culto e le aree scoperte di relativa pertinenza;

b. le seguenti agevolazioni:
- Riduzione del **40%** della tassa dovuta per l'utenza domestica, occupata da famiglia dimorante abitualmente e residente anagraficamente, nel cui nucleo famigliare è presente una persona con handicap grave, non autosufficiente e con invalidità al 100%. Tali condizioni

devono verificarsi contemporaneamente ed essere comprovate mediante presentazione di verbale della commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

c. Riduzione del **60%** della tassa dovuta per gli agricoltori, limitatamente alla parte destinata ad uso abitativo, regolarmente iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

d. Riduzione del **30%** della tassa dovuta sulle cantine e legnaie – del **40%** sui locali arredati non utilizzati – del **60%** sui locali allo stato rustico – del **40%** sui magazzini.

2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 15 - Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al DPR 158/99, applicando i coefficienti minimi ivi previsti.

Articolo 16 - Dichiarazione e versamento del tributo

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di **30 giorni** in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

5. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art. 8 del presente regolamento.

6. La stessa obbligazione si estingue il giorno in cui cessano i presupposti di cui all'art. 8 del presente regolamento o dalla data successiva espressamente indicata nella denuncia prevista dal comma **1.** La cessazione nel corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto al rimborso del tributo eventualmente pagato su base annuale e non dovuto, per il periodo successivo alla stessa. La cessazione avvenuta nell'annualità precedente non dichiarata dal contribuente e non riscontrata da elementi oggettivi e certi dall'ufficio (doppio pagamento del tributo sulla medesima unità immobiliare), non dà diritto né all'eventuale rimborso né allo sgravio se non dal periodo successivo alla denuncia di cessazione.

7. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al comune.

8. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo complessivamente dovuto per l'anno risulti pari o inferiore ad euro 12,00.

Articolo 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Articolo 18 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 19 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non sono effettuati rimborsi per importi pari od inferiori ad euro 12,00 annui.

Articolo 20 - Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97.

7. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune sulla base del tasso di interesse legale.

8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

9. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo del tributo da versare risulti, comprese sanzioni ed interessi, se dovuti, complessivamente pari o inferiore ad euro 12,00 annui.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.